



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 5 DEL 31/01/2023

**OGGETTO:** IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023..

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **21:15** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Presente
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Assente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Assente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Presente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Presente
ROSSI LUCA	Consigliere	Assente

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Luca Rossi.

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Barbieri Verter, Cepi Rossana, Iotti Carlo.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Boni Rita, Murrone Gian Franco, Albanese Chiara, Massari Federico.

E' altresì presente la Dott.ssa Chiara Siligardi.

Deliberazione n. 5 del 31/01/2023

**Oggetto:** IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), aveva istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si componeva di IMU, TASI e Tassa sui rifiuti-TARI;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), art.1, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

CONSIDERATO che la Legge n.160/2019, art.1, sopra citata riscrive la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020, dettando le seguenti disposizioni che individuano i criteri fondamentali della nuova imposta (Nuova IMU):

- 1 il comma 738 dispone l'abrogazione della TASI a far tempo dal 1° gennaio 2020;
- 2 il comma 740 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) situati nel territorio comunale, pur non costituendo presupposto d'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, categorie “di lusso”;
- 3 il comma 743 individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- 4 il comma 744 che riserva allo Stato il gettito dell I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei "D/10"), calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- 5 il comma 745 che prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili così come determinato dal comma 745 stesso e dal successivo comma 746;
- 6 il comma 758 che conferma l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.L. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti alla previdenza agricola;
- 7 il comma 759 che disciplina altre fattispecie di esenzione per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte;

PRESO ATTO che restano confermate:

- 1) al comma 747 le riduzioni obbligatorie del 50 per cento della base imponibile per:
  - i fabbricati di interesse storico/artistico;
  - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- 2) al comma 760 la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;

DATO ATTO che il comma 772 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2020 ha previsto la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni che, a decorrere dall'anno 2023, diventa pari al 100 per cento;

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n.46, che all'art.1, comma 48, interviene in materia di IMU e Tassa Rifiuti dovuta dai pensionati esteri, stabilendo che: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi."*

TENUTO CONTO il comma 751, della Legge 160/2019, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("immobili merce");



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO ATTO che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, ha ritenuto costituzionalmente illegittime alcune parti del testo normativo che qualifica l'abitazione principale ai fini IMU (art. 1, comma 741, lettera b), L. n. 160/2019); pertanto, a seguito dell'intervento della Consulta, la nuova definizione di abitazione principale è la seguente: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*;

DATO ATTO che la Legge n.197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 81, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759, art.1, della Legge n.162/2019:

*« g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione»”*.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della L. 160/2019 che disciplinano le aliquote dell'imposta:

- comma 748 che dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento stabilendo che i comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale, aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749 che conferma l'importo di € 200,00 della detrazione dall'imposta gravante sull'abitazione principale;
- comma 750 che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133, del 26 febbraio 1994, è pari allo 0,1 per cento e che i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 752 che individua l'aliquota di riferimento per i terreni agricoli, fissandola allo 0,76 per cento, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o ridurla fino all'azzeramento;
- comma 753 che dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 è riservata allo Stato e che i Comuni, sempre con delibera consiliare, hanno la facoltà di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754 che disciplina l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, fissandola nella misura dello 0,86 per cento con la possibilità data ai Comuni, con atto del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma 756 della medesima legge n.160 a decorrere dall'anno 2021 i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.L. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono diversificare le



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

aliquote di cui ai commi da 748 a 754 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n.1/2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 837 della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) all'art. 1, comma 756 della L. 160/2019, è stata apportata la seguente modifica: *“al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 837 della L. n. 197/2022 sopra citata al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: *« In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »*;

TENUTO CONTO che:

- ai sensi del comma 757, della L. 160/2019 in ogni caso la Delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al precedente comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della Delibera stessa precisando che la Delibera approvata senza il prospetto di cui sopra, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 di cui all'art. 1 della L. n. 160/2019 sopra richiamata;
- il decreto contenente il prospetto delle aliquote di cui al comma 756 della Legge n.160/2019 sopra descritto alla data odierna non è stato emanato, per cui anche per l'anno 2023 la trasmissione ad opera dei Comuni della Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel Portale del Federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico degli Enti Locali stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: *“... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi...omissis...”*;

PRESO atto del dettato dell'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive*



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

*modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

## RICHIAMATI:

- l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

## CONSIDERATO che:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 1, comma 777, della legge 160/2019, conferma con riferimento alla nuova IMU la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 predetto;

VISTO il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29 giugno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31 gennaio 2022 con la quale sono state stabilite le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2022;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2023 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, considerato che i Comuni dovranno adeguarsi alle indicazioni di apposito Decreto Ministeriale, alla data odierna non ancora emanato;

RITENUTO opportuno per l'anno 2023 stabilire le aliquote dell'Imposta municipale propria confermando per la totalità delle fattispecie le misure vigenti nell'anno 2022 :

- aliquota pari allo 0,6 per cento** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
- aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”);





# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- d **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;
- e **aliquota pari allo 0,76 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) della "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;
- f **aliquota pari allo 0,98 per cento** per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;
- g **aliquota pari allo 1,06 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- h **aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f);

#### PRESO ATTO:

- dell'art.13, commi 15 e 15-bis, del Decreto Legge n.201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del Decreto legislativo n.360/1998, attribuendo alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet valore di pubblicità costitutiva;
- della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, n.2/df del 22 novembre 2019 che fornisce dei chiarimenti in merito alle disposizioni che disciplinano la pubblicità e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria;
- dell'art.1, comma 767 della Legge 160/2019 in base al quale le aliquote ed i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al c. 757 ed il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i Regolamenti vigenti nell'anno precedente;

#### VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi come da verbale di seduta;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. 4 (Gruppo Lega Salvini Premie, Gruppo Alternativa Rubiera), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

## DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI DELIBERARE per l'anno 2023 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2022:

a) **aliquota pari allo 0,6 per cento** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

b) **aliquota pari allo 0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;

c) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati");

d) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti anagraficamente;

e) **aliquota pari allo 0,76 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze messe a disposizione (in affitto o comodato) dell' "Agenzia per l'Affitto" di Acer di Reggio Emilia per la successiva locazione e per il caso di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) che i soggetti passivi d'imposta, metteranno a disposizione (in affitto o in comodato gratuito) del comune perché li dia successivamente in locazione;

f) **aliquota pari allo 0,98 per cento** per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3;

g) **aliquota pari allo 1,06 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) **aliquota ordinaria pari allo 1,06 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f);

3) DI STABILIRE che la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti c), d), e) sopraelencati, dovrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante





# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta;

4) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti n. 10, contrari n. /, astenuti n. 4 (Gruppo Lega Salvini Premie, Gruppo Alternativa Rubiera),

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni ;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario  
AMORINI CATERINA



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO TRIBUTI**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla proposta n. 135/2023 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/01/2023

**IL RESPONSABILE**  
**(SILIGARDI CHIARA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO RAGIONERIA**

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla proposta n. 135/2023 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 23/01/2023

**IL RESPONSABILE**  
**(SILIGARDI CHIARA)**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

## Certificato di esecutività

### della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31/01/2023

ad oggetto: **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.**

### IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **01/02/2023** (pubblicazione n. **51/2023** di Registro)

### DICHIARA

che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **12/02/2023**, decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 17/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Certificato di avvenuta pubblicazione  
al n. 51/2023 di Registro**

**della deliberazione di Consiglio comunale  
n. 5 del 31/01/2023**

ad oggetto: **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

**DICHIARA**

l'avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **01/02/2023** per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 17/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)